

**REGOLAMENTO  
PER IL  
CONFERIMENTO DI  
INCARICHI PROFESSIONALI  
A LEGALI  
PER LA DIFESA  
E RAPPRESENTANZA  
IN GIUDIZIO  
DI ARAP**

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 106 del 22/04/2021

## **INDICE**

<b>Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 3 - ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>Art. 6 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 7 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E AFFIDAMENTO INCARICO</b> .....	<b>6</b>
<b>Art. 8 - CORRISPETTIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 9 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 11 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI PROFESSIONALI</b> .....	<b>9</b>
<b>Art. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 14 - FORO COMPETENTE</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 16 - ALTRE INFORMAZIONI</b> .....	<b>11</b>

## **Art. 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché per esprimere pareri *pro veritate* su questioni ritenute dal Consiglio di amministrazione di particolare rilevanza istituzionale per conto e nell'interesse dell'Ente.
2. Restano ricomprese negli incarichi affidati le eventuali richieste di parere legale connesse alle questioni oggetto di lite.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT quando la compagnia assicurativa assuma la gestione secondo le condizioni di polizza. In tal caso, ARAP si limita ad assumere la relativa delibera di incarico demandando alla Compagnia assicurativa l'individuazione del nominativo del legale e specificando, espressamente nel provvedimento, che di tale fattispecie si tratta e che non comporta oneri per l'Ente.
4. Il presente regolamento è ispirato a fini di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e al principio di rotazione tra i professionisti iscritti nell'Elenco.

## **Art. 2**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO**

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di impedimento di questi al Vicepresidente, che, provvede alla sottoscrizione del mandato, procura o nomina.
2. In tutti i casi in cui sono conferiti incarichi innanzi alle Giurisdizioni superiori, Corte di cassazione e Consiglio di Stato, nonché per situazioni straordinarie ed eccezionali (ivi compresa quella relativa all'affidamento di patrocinio per chiamata diretta ed *extra* Elenco), data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, sarà necessario acquisire la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse dell'Azienda, identificato come parte offesa o danneggiata, viene disposta dal Consiglio di amministrazione, e formalizzata con la sottoscrizione della dichiarazione di costituzione di parte civile da parte del Presidente del C.d.A.
4. L'Azienda si riserva di affidare incarichi legali di particolare complessità ad un legale di fiducia deliberato dal Consiglio di amministrazione.

## **Art. 3**

### **ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI**

1. Per l'affidamento di incarichi professionali ad avvocati è istituito un Elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e difesa in giudizio dell'Ente dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. La tenuta dell'Elenco è demandata all'Ufficio Legale.
3. L'Elenco verrà pubblicato sul Sito internet di ARAP, Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Consulenti e Collaboratori".
4. L'Elenco è unico ed è suddiviso in cinque sezioni, distinte per oggetto e tipologia di contenzioso:
  - a) **Contenzioso civile** - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello e Giurisdizioni Superiori;

- b) **Contenzioso del lavoro** - Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello e Giurisdizioni Superiori;
  - c) **Contenzioso amministrativo** - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. e Giurisdizioni Superiori;
  - d) **Contenzioso penale** - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello e Giurisdizioni Superiori;
  - e) **Contenzioso tributario** - Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria – Commissione Regionale Tributaria e Giurisdizioni Superiori.
5. **È consentita l'iscrizione in max 2 sezioni dalla lettera a) alla lettera e) distinte per tipologia di contenzioso. Nel caso in cui il richiedente indichi più di 2 sezioni, il suo nominativo sarà inserito nelle prime due indicate nella domanda.**
6. L'iscrizione in Elenco per la categoria "*sezione penale*" è limitata alle ipotesi in cui:
- a) l'Ente assuma a proprio carico l'onere di difesa del dipendente nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
  - b) il dipendente non abbia già provveduto a nominare il proprio difensore di fiducia;
  - c) nelle altre ipotesi in cui l'Ente intenda costituirsi parte civile in un procedimento penale, a norma dell'artt. 76 e ss. del c.p.c.
- Nel caso di nomina del difensore di fiducia, da parte del dipendente, che non risulti nell'elenco dei legali fiduciari ARAP (in tal caso, da comunicare tempestivamente all'Azienda), il rimborso dei compensi professionali per l'attività svolta sarà erogato nel limite della Convenzione da stipularsi con ARAP, nel momento del rilascio del conferimento del mandato difensivo, in ogni caso entro il limite del massimo dei medi tariffari professionali
- Nel caso in cui il compenso richiesto dall'avvocato sia superiore a quello previsto nel contratto stipulato con ARAP, la differenza sarà integralmente a carico del dipendente.
7. L'iscrizione nell'Elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento di futuri incarichi né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze di ARAP.
8. La presentazione della candidatura da parte del Professionista, singolo o associato, costituisce manifestazione d'interesse all'inserimento nell'Elenco e la sua iscrizione non comporta nessun obbligo specifico da parte di ARAP, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo, né graduatoria di merito, in ordine a eventuali conferimenti di incarichi.
9. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione–ARAP ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

#### **Art. 4**

#### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'Elenco di Avvocati, i soggetti singoli o associati (d'ora in poi per brevità "Professionista") in possesso dei seguenti requisiti specifici:
  - a) iscrizione all'Albo Professionale da almeno 3 anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso tributario;
  - b) iscrizione all'Albo Professionale da almeno 2 anni per cause innanzi ai Tribunali e alle Corti di Appello di valore non superiore a 1.000.000,00 euro;

- c) iscrizione all'Albo Professionale da almeno 5 anni per le cause innanzi ai Tribunali e alle Corti di Appello di valore superiore ad euro 1.000.000,00 o di valore indeterminato;
  - d) iscrizione all'Albo speciale cassazionisti per cause dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori;
2. Costituiscono, inoltre, requisiti minimi per l'iscrizione:
- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;
  - c) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro ARAP ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
  - e) assenza di contenziosi avverso ARAP, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
  - f) assenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico dell'albo di appartenenza;
  - g) l'aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da ARAP precedentemente la domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al presente Regolamento;
  - h) non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale comunque accertato, in via definitiva, dagli Organismi preposti;
  - i) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;
  - j) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
  - k) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
  - l) assumere l'obbligo di astenersi, una volta ricevuto l'incarico, per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e nei due anni successivi al completamento dell'ultimo incarico ricevuto dall'ARAP, dal prestare attività professionale, quando questa determini un conflitto con gli interessi dell'Ente stesso;
  - m) comprovata esperienza, da documentarsi nel *curriculum vitae*, nel settore corrispondente alle sezioni per le quali si chiede l'iscrizione.
3. In sede di affidamento d'incarico ARAP provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell'inserimento nell'Elenco con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, non si procederà all'affidamento dell'incarico assegnato, e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'Elenco, con ulteriori azioni a tutela dell'Ente.

#### **Art.5**

#### **DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del Professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*, con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. L'Avvocato che intende iscriversi dovrà trasmettere ad ARAP:
  - a) **Domanda d'iscrizione e dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi redatta utilizzando il Modello allegato (Modello A)**

La domanda dopo essere stata debitamente compilata deve essere sottoscritta dal Professionista o, in caso di Studio associato e/o Società di Avvocati dal legale rappresentante, mediante firma digitale e accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

- b) **Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi**, di cui al D.lgs. n. 39/2013, **utilizzando il Modello allegato (Modello B)**
- c) **Curriculum vitae** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione, completo dalla specifica dichiarazione che le informazioni contenute vengono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

- 3. **La presentazione della domanda dovrà avvenire per posta PEC all'indirizzo dell'ARAP [arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it).**
- 4. Le domande incomplete potranno essere sanate a richiesta dell'Ente.
- 5. Qualsiasi documento allegato dal Professionista, in relazione alla presente procedura, può essere sottoscritto con la firma digitale.
- 10. Non saranno considerate valide ed efficaci le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata. Documenti non firmati, non verranno accettati.

#### **Art. 6**

##### **DURATA DELL'ISCRIZIONE E RINNOVO**

- 1. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 2. In qualsiasi momento, i Professionisti interessati potranno fare richiesta di iscrizione.
- 3. L'iscrizione all'Elenco degli Avvocati ha validità permanente.
- 4. I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ed esclusivamente a mezzo pec [arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it), qualsiasi variazione alle condizioni ed ai requisiti necessari, per la permanenza nel medesimo Elenco.
- 5. La costituzione dell'Elenco è finalizzata esclusivamente all'individuazione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco medesimo.
- 6. L'ARAP si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente Regolamento e l'Elenco, dandone apposito avviso che verrà pubblicato sul sito Internet di ARAP.

#### **Art. 7**

##### **UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E AFFIDAMENTO INCARICO**

- 1. La costituzione dell'Elenco non dà luogo ad alcuna procedura, di concorso e non prevede la costituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altri tipi di classificazione, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco medesimo.
- 2. In relazione alla materia del contendere e sulla base della giurisdizione e del valore della causa per la quale deve essere conferito l'incarico, l'Ufficio Legale individua la sezione di cui all'art. 3 entro cui delimitare la scelta del Professionista da incaricare.
- 3. All'interno della sezione determinata ai sensi del precedente comma 2, l'Ufficio Legale procederà a individuare i nominativi per i quali risulti specificato il ramo di specializzazione relativo all'oggetto dell'incarico.

4. La selezione del Professionista avverrà sulla base dei seguenti criteri:
  - a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum vitae*;
  - b) eventuale pregressa proficua collaborazione con ARAP e in relazione alla medesima questione o similari;
  - c) casi di evidente consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi già affidati;
  - d) mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale;
  - e) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense.
5. Con la stessa deliberazione con la quale viene stabilito di promuovere o resistere alle liti, il Direttore Generale individua il Professionista iscritto nell'Elenco di cui al presente Regolamento al quale affidare l'incarico nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento ed in base a quanto disposto nei commi precedenti.
6. Nel caso di accettazione dell'incarico, verrà stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale verrà regolamentato il rapporto tra le parti.
7. Nei casi di evidente connessione e/o complementarità dei giudizi, ove sia ritenuto opportuno assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, verranno conferiti più incarichi allo stesso Professionista.

#### **Art. 8**

#### **CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo (onorario) del Professionista sarà determinato nella misura indicata nel preventivo fornito dallo stesso, e valutato dall'Azienda, tenuto conto della difficoltà/complessità della controversia oggetto di incarico.
2. Il Professionista individuato, infatti, è tenuto a far pervenire all'Ente un progetto di parcella analitico, veritiero e prudentiale, con la specifica delle singole fasi, comprensivo di IVA, CAP, eventuale altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente. Il progetto di parcella non può essere modificato in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate.
3. Il professionista incaricato dovrà, successivamente, sottoscrivere apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale verrà regolamentato anche l'aspetto economico.
4. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. L'Azienda ha facoltà di chiedere, in ogni momento, al professionista incaricato, chiarimenti, informazioni, ed ulteriore documentazione comprovante la prestazione professionale resa, conformemente al progetto di parcella redatto dal Professionista.
6. Solo a conclusione del giudizio, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita, si provvederà alla relativa liquidazione.
7. In caso di sentenza favorevole che disponga la condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze di lite in favore dell'Azienda, il legale incaricato è tenuto a curare il recupero, anche in via esecutiva, delle predette somme, senza ulteriori oneri per l'azienda e nuovi conferimenti di incarico, qualora si tratti di recuperare esclusivamente le spese legali.

In tal caso allo stesso spetteranno i maggiori compensi derivanti dall'attività esecutiva espletata, recuperati dalla controparte.

8. Incassate le somme l'Azienda provvederà a liquidare il legale incaricato nella misura della differenza tra quanto recuperato dalla parte soccombente, come giudizialmente determinato, e quanto previsto in convenzione
9. In caso di conciliazione o transazione della controversia al legale verrà corrisposto quanto previsto nei precedenti punti aumentato del 20 %, oltre IVA e CAP, sulla base delle fasi effettivamente svolte;
10. In caso di procedimenti abbandonati o non iscritti a ruolo, al Professionista sarà riconosciuto il compenso corrispondente alla fase effettivamente trattata, oltre spese accessorie.

**Art. 9**

**TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Qualora se ne ravvisi una utilità per l'Azienda, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ARAP, ha facoltà di transigere le liti stragiudiziali e/o giudiziali insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi e secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Per tutti i giudizi in cui ARAP è costituita per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Legale potrà chiedere al suddetto professionista di inviare, tutte le volte che si renda necessario, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. In ogni caso, il Professionista dovrà comunicare se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Azienda.
4. Valutata la convenienza per l'Azienda, l'Ufficio Legale, invita il legale di parte a redigere l'atto transattivo, che sarà sottoposto al Consiglio di amministrazione, per la sua approvazione.
5. L'atto transattivo deliberato dal Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge professionale (R.D.L. 27/11/1933 n. 578 - convertito in Legge n. 36 del 1934).

**Art. 10**

**OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

1. Il professionista, singolo o associato, incaricato è tenuto ad informare ARAP delle iniziative e delle attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto, del calendario ed esito di ciascuna udienza nonché alla trasmissione, anche in formato elettronico di ciascuna memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati da controparte nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, con cadenza trimestrale, e, ad ogni modo, ogni qualvolta vi siano elementi rilevanti da comunicare, in modo tale di permettere all'Azienda di conoscere l'andamento dei procedimenti ed il corretto rispetto delle esigenze di generale tutela dell'Azienda.
2. Il Professionista incaricato è tenuto, inoltre, a garantire le seguenti attività, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) ad assicurare la propria reperibilità e disponibilità ad effettuare, qualora necessario, incontri presso la sede dell'Azienda;
  - b) a fornire, su richiesta dell'Azienda, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità e/o convenienza di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre atti di transazione;
  - c) a fornire per iscritto, a conclusione di ogni fase o grado di giudizio, un parere all'Azienda in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, esprimendo, altresì, una valutazione sull'opportunità ed economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;



- d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali;
  - e) a predisporre una relazione annuale, entro il termine che verrà comunicato dall'Azienda, sullo stato del/i contenzioso/i, in ordine al rischio di soccombenza per l'Azienda classificandolo come probabile, possibile o remoto;
  - f) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente e/o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Azienda;
  - g) a provvedere all'anticipazione delle spese vive necessarie all'espletamento dell'incarico professionale e richiederne il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, con la parcella professionale redatta all'esito dell'incarico, salvo casi particolari di rimborso anticipato da valutarsi di volta in volta dall'azienda.
3. In caso di conferimento incarico per recupero giudiziale del credito, il Professionista procederà:
- a) ad acquisire la documentazione inerente la pratica affidata (verificare se il credito è prescritto; verificare se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali);
  - b) ad inviare sollecito/messa in mora entro sette giorni dall'affidamento dell'incarico. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di piani di rientro;
  - c) ad attivare il procedimento monitorio nel caso in cui, trascorsi 15 giorni dal sollecito di pagamento, lo stesso non abbia avuto esito positivo. Il Professionista patrocinerà anche l'eventuale giudizio di merito che dovesse instaurarsi in caso di opposizione;
  - d) a notificare l'atto di precetto e, in caso di mancato riscontro positivo, a dare inizio all'azione esecutiva, previa istruttoria e relazione ad ARAP su quale azione esecutiva intraprendere e su quali beni, evitando aggravii di costi ingiustificati per l'Azienda;
  - e) a comunicare ad ARAP con cadenza trimestrale, tutta l'attività svolta per ogni singola pratica affidata mediante comunicazione all'indirizzo PEC di ARAP, nonché dovrà rimettere una valutazione in merito all'esigibilità o meno del credito.

#### **Art. 11**

#### **LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

1. L'Azienda a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria provvederà a liquidare il legale incaricato nella misura di quanto preventivato e deliberato e nei limiti dell'attività effettivamente espletata. L'Azienda si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
2. L'incaricato, ai fini della liquidazione dei compensi professionali e prima dell'emissione della fattura, dovrà presentare una nota spese redatta conformemente ai criteri di cui agli articoli precedenti.
3. La liquidazione delle competenze in favore del legale incaricato avviene dietro presentazione di fattura elettronica ed è preceduta dal controllo formale in ordine alle modalità di redazione della stessa nonché sulla corrispondenza rispetto ai criteri di determinazione dei compensi stabiliti dall'Azienda con il presente Regolamento. Il mancato rispetto di tali principi impone all'Azienda di invitare il Professionista a conformarsi e, in caso di persistente inerzia, alla liquidazione d'ufficio senza aggravio di oneri a carico dell'Azienda.
4. In casi del tutto eccezionali, all'atto del conferimento dell'incarico, qualora la peculiarità degli adempimenti processuali presenti dei costi cospicui e comunque documentati, può essere assegnato al Professionista un anticipo.
5. In caso di sentenza favorevole che disponga la condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze di lite in favore dell'Azienda, il legale incaricato è tenuto a curare il recupero, anche in via esecutiva, delle predette somme, senza ulteriori costi per l'azienda e nuovi

conferimenti di incarico. In tal caso allo stesso spetteranno i maggiori compensi derivanti dall'attività esecutiva espletata, recuperati dalla controparte.

6. In caso di sentenza favorevole che disponga la condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dell'Azienda, qualora il Giudice liquidi un compenso maggiore a titolo di spese legali rispetto a quello deliberato, al legale dell'Azienda sarà riconosciuto il compenso maggiore così come stabilito nel provvedimento giurisdizionale, purché lo stesso sia effettivamente riscosso dal debitore unitamente al credito originario vantato da ARAP.
7. Il compenso determinato non potrà essere variato in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del Professionista incaricato, e previamente autorizzate dal Direttore Generale.
8. Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
9. Resta inteso che qualora non sia possibile recuperare le spese di lite dalla controparte, ARAP verserà al legale incaricato l'onorario deliberato.
10. Per la liquidazione delle parcelle per incarichi conferiti prima dell'adozione del presente Regolamento, saranno adottati i criteri previsti nelle precedenti deliberazioni di determinazione dei compensi.

#### **Art. 12**

#### **CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Il Direttore Generale dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco per i Professionisti che:
  - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
  - b) non abbiano manifestato la volontà di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco, come disciplinato dall'art. 6 del presente Regolamento;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con ARAP;
  - d) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - e) abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
  - f) siano incorsi in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
  - g) abbiano cessato l'attività;
  - h) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico.
2. Il provvedimento di cancellazione può altresì essere adottato su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che ARAP ritenga incompatibile con l'iscrizione all'Elenco.
3. La cancellazione dall'Elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del Professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta, automaticamente la cancellazione dall'Elenco del Professionista singolo o dello studio associato.

4. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato a mezzo PEC e nello stesso sono specificati i motivi che lo hanno determinato.
5. L'interessato, trascorsi due anni dall'avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione. La richiesta è valutata da ARAP e resta facoltà di quest'ultima accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione del Professionista dall'Elenco.

**Art. 13**

**TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 679/2016.

**Art. 14**

**FORO COMPETENTE**

1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti inerenti l'Elenco sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Pescara.

**Art. 15**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di ARAP ai fini di conoscenza e divulgazione.
2. Per l'iscrizione all'Elenco di Avvocati, ARAP attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso sul sito istituzionale dell'Ente ed invio dell'avviso agli ordini professionali di Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale ARAP, da effettuarsi ad esecuzione della deliberazione di approvazione del Regolamento.
4. Quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti, della normativa professionale vigente e del Codice Deontologico Forense.

**Art.16**

**ALTRE INFORMAZIONI**

1. I Professionisti iscritti all'Elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARAP qualora non venga dato corso ad alcun affidamento di incarico nei propri confronti, ovvero si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate esclusivamente all'indirizzo PEC [arapabruzzo@pec.it](mailto:arapabruzzo@pec.it).